



Regione Umbria



AGENZIA DEL DEMANIO

Rep. _____ del _____

**Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la
realizzazione dell'intervento di
"Adeguamento sismico ed efficientemente energetico dell'edificio di
Piazza Partigiani, n. 1 Perugia "
di proprietà condivisa tra Regione Umbria e Agenzia del Demanio.**

Nell'anno 2019, del mese di _____, il giorno _____ nella sede della Regione Umbria, Piazza Partigiani n.1 in Perugia

TRA

La Regione Umbria con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96 nella persona di _____ in qualità di Direttore della direzione regionale "Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità"
domicilio pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

E

L'Agenzia del Demanio con sede in _____, _____ nella persona di _____, in qualità di _____, ai sensi del Nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 febbraio 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017 -
domicilio pec: _____

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO che

- nell'ambito dell'attività POR FESR 2014-2020, asse 8 "*Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto*":
 - la Giunta regionale della Regione Umbria, con deliberazione n. (*presente deliberazione*) ha approvato "**POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA - Piano degli interventi su edifici strategici regionali finanziato a carico delle Azioni 8.3.1 e 8.4.1**" comprendente l'intervento di "**Adeguamento sismico ed efficientemente energetico dell'edificio di Piazza Partigiani a Perugia**" assegnando all'edificio risorse necessarie quanto ad € 6.140.000.
 - la Giunta regionale della Regione Umbria con deliberazione n. 589 del

04.06.2018:

- a. ha dichiarato l'edificio di Piazza Partigiani, n. 1 Perugia "strategico e rilevante" ai sensi della D.G.R. n. 1700 del 19/11/2003 in quanto ricadente nelle definizioni di cui agli elenchi A e B allegati A e B della stessa delibera 1700/2003;
 - b. ha dato mandato con riferimento all'edificio sede regionale di Piazza Partigiani, n.1 in Perugia al Servizio opere pubbliche di dare attuazione con il Servizio patrimonio, e l'Agenzia del demanio all'art. 2 del "*Protocollo di intesa tra Regione Umbria e Agenzia del Demanio finalizzato all'avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale*";
- la proprietà dell'immobile oggetto di intervento è ripartita tra la Regione Umbria e l'Agenzia del Demanio per quote di proprietà del complesso rispettivamente pari 725,24% e 274,76%;
 - l'Agenzia del Demanio, comproprietaria dell'immobile in argomento, è stata istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e alla stessa è stata attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato e il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - ai fini del raggiungimento di tale scopo vengono attribuite all'Agenzia, quale centro di Responsabilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e riqualificazione di immobili demaniali;
 - l'art. 1, comma 140 della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e sviluppo infrastrutturale del paese;
 - l'atto di indirizzo del M.E.F. 2018-2020 prevede tra le linee d'azione dell'Agenzia quella della prevenzione del rischio sismico nonché della riqualificazione energetica degli immobili;
 - nell'ambito delle succitate linee d'azione l'Agenzia ha quindi avviato una ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, dislocati sul territorio nazionale, allo scopo di individuare quelli destinati ad una riqualificazione energetica nonché potenzialmente idonei ad essere suscettibili di interventi di miglioramento/adequamento sismico;
 - tra i beni di proprietà dello Stato figura appunto la porzione dell'edificio ubicato in Perugia, Piazza Partigiani n. 1, contraddistinto dal codice PGB0342, di proprietà per la restante porzione della Regione Umbria;
 - il suddetto edificio è utilizzato:
 - per la parte di proprietà dello Stato, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria-Marche, sede coordinata di Perugia;
 - per la porzione di proprietà della Regione Umbria dagli Uffici della Direzione Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità;
 - la Regione Umbria, con nota prot. n. 0274119-2018 del 28/12/2018, ha trasmesso all'Agenzia del Demanio lo Studio di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento sismico-adequamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio sede regionale Perugia Piazza Partigiani.
 - le "Parti" concordano che l'intervento previsto sull'edificio che riguarda in particolare l'adequamento sismico dell'edificio è da attuarsi in mediante con azione coordinata e con un'esecuzione coordinata e unitaria dei lavori.
 - l'Agenzia del Demanio, vista la natura degli interventi edilizi e considerata la

necessità di contribuire alla loro esecuzione secondo la propria quota di proprietà del compendio immobiliare, con nota _____ del _____, ha garantito la copertura economica della somma di € _____ a valere sul cap. 7759 linea C “Sismica per gli interventi di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere nella loro interezza;

- la Regione Umbria, come previsto nella *D.G.R. n. (presente deliberazione)*, ha manifestato la propria disponibilità, accolta dalla Agenzia del Demanio, a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l’espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative riferite alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere nella loro interezza, come descritte nel presente accordo;

Atteso che lo schema del presente accordo predisposto congiuntamente dalla Regione Umbria e dall’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, è stato approvato dalla Regione Umbria con atto n. _____ del _____ e dall’Agenzia del Demanio con atto n. _____ del _____

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità dell’Accordo)

1. Il presente Accordo è finalizzato a realizzare l’intervento di **“Adeguamento sismico ed efficientemente energetico dell’edificio di Piazza Partigiani, 1 a Perugia”** in modalità coordinata e tempestiva;
2. Le “Parti” concordano che il ruolo di Stazione Appaltante è svolto dalla Regione Umbria.
3. Le “Parti” convengono che l’Agenzia assumerà per l’intervento di cui al punto 1. l’onere finanziario per la sua quota di proprietà, come risultante dall’Allegato A al presente accordo.
4. La Regione Umbria, prima di iniziare le attività, al fine di consentire alla Agenzia del Demanio di valutare la compatibilità dell’intervento con le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali utilizzatrici del bene, con apposita nota comunicherà il cronoprogramma di attuazione dell’intervento da realizzare.
5. Le “Parti” si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di buona fede e alla prassi di mercato relativa a questo genere di attività.

Articolo 2 (Tempistica dell’intervento e durata dell’Accordo)

1. Il cronoprogramma di attuazione dell’intervento cui all’art. 1 punto 4. è ottenuto calcolando i tempi delle fasi di:
 - a. Progettazione (dalla nomina del progettista, inclusa la fase di gara per la sua individuazione, alla validazione del progetto da porre a base di gara);
 - b. Espletamento della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori (dalla determina a contrarre alla stipula del contratto);

- c. Esecuzione dei lavori (dalla consegna dei lavori alla fine dei lavori);
 - d. Collaudo e data di consegna presunta dell'immobile.
2. La Regione Umbria condividerà preventivamente con l'Agenzia del Demanio le soluzioni tecniche adottate nell'ambito delle attività della Cabina di Regia, di cui al successivo art. 3.
 3. Le "Parti" concordano che la Regione Umbria, in quanto Stazione Appaltante dell'intervento, ai sensi dell'art. 215, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, acquisirà il parere del Comitato Tecnico-Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Umbria-Marche relativamente al livello di progettazione definitivo.
 4. Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito, fino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale della contabilità per la sua estinzione ed alla rendicontazione delle somme spese.

Articolo 3 (Istituzione della Cabina di Regia)

1. In ragione di quanto indicato in premessa, le parti concordano di istituire un'apposita Cabina di Regia per il coordinamento delle attività afferenti il presente Accordo, il monitoraggio delle tempistiche, la condivisione e l'approvazione delle attività rilevanti, come di seguito indicati.
2. La Cabina di Regia è costituita da:
 - 3 membri designati dalla Regione Umbria, dei quali 1 con funzioni di Presidente, individuato nel RUP – Responsabile Unico del Procedimento;
 - 2 membri designati dall'Agenzia del Demanio.
3. Potranno essere invitati ai lavori della Cabina di Regia, di volta in volta, previo assenso dei suoi membri, anche rappresentanti di altre Amministrazioni utilizzatrici del bene o del Servizio Patrimonio della Regione Umbria.
4. Le attività della Cabina di Regia, in particolare, riguarderanno:
 - la verifica, da parte dell'Agenzia, che ciascun livello progettuale, nel momento immediatamente precedente la verifica/validazione, soddisfi le esigenze manutentive approvate; si precisa che non si tratta di una validazione ai sensi del Codice Contratti, ma della verifica che tutte le esigenze che l'Agenzia del Demanio ha manifestato, condivise e messe a base della progettazione, trovino adeguata risposta nel progetto, in proporzione al livello progettuale oggetto della verifica;
 - l'analisi delle criticità legate alla cantierizzazione degli interventi, da svolgersi in una sede attiva/operativa e delle connesse interferenze, sia in sede di progettazione che in fase di realizzazione. L'organizzazione del cantiere dovrà essere compatibile con le attività delle Amministrazioni utilizzatrici del bene; le soluzioni proposte dovranno essere condivise con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Toscana-Umbria-Marche, tenendo conto del fatto che eventuali spese di trasloco sono a carico dello stesso Provveditorato e non sono finanziabili con i capitoli di spesa a disposizione del presente intervento;
 - l'approvazione del cronoprogramma complessivo conseguente alla condivisione definitiva delle attività di cui sopra e delle tempistiche, basato su quello di cui all'art. 2 comma 1 e integrato con i tempi di approvazione e/o verifica delle parti sottoscrittrici il presente accordo;

- il monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
 - la valutazione di riserve apposte dal soggetto aggiudicatario con richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori somme oltre quelle preventivate.
5. La prima convocazione della Cabina di Regia avverrà entro ____ (_____) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e si riunirà ogni qualvolta vi sia la necessità segnalata dai membri componenti su convocazione del Presidente della Cabina di Regia.

Articolo 4
(Attività di competenza della Regione)

1. Le "Parti" concordano che sarà cura della Regione svolgere le funzioni di Stazione Appaltante in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. La Regione espletterà inoltre le attività previste all'interno della Cabina di Regia di cui all'art. 3.
3. La Regione Umbria, in qualità di Stazione Appaltante, procederà alla richiesta di Pareri di precontenzioso all'ANAC ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016.
4. La Regione Umbria cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Articolo 5
(Attività di competenza dell'Agenzia)

1. Le "Parti" concordano che sono di competenza dell'Agenzia del Demanio:
 - le attività da espletare all'interno della Cabina di Regia di cui all'art. 3;
 - l'approvazione dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo. L'approvazione del progetto posto a base di gara dovrà avvenire preliminarmente alla attivazione da parte della Regione Umbria delle attività di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento del progetto da parte dell'Agenzia del Demanio;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi per la quota di competenza.
 - il trasloco del contenuto dei locali di proprietà su cui saranno effettuati gli interventi;
 - l'invio alla Regione Umbria di tutti i documenti attestanti i pagamenti effettuati comprensivi dei mandati quietanzati necessari ad effettuare la rendicontazione dell'intervento in conformità al SI.GE.CO del POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA

CAPO II
RAPPORTI FRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente Accordo è garantita:
 - Quanto a € _____ quale cofinanziamento regionale a valere sui fondi POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA azioni 8.3.1 e 8.4.1;

- Quanto a € _____ quale cofinanziamento dell’Agenzia.

Articolo 7
(Modalità di pagamento)

1. L’Agenzia assicura il finanziamento e l’erogazione dei fondi per la copertura delle spese necessarie per la realizzazione dell’intervento per la quota di propria spettanza, come individuata nelle tabelle millesimali di cui all’Allegato A, al presente Accordo.
 2. L’importo complessivo dell’intervento sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato.
 3. L’eventuale impiego di somme disponibili a seguito gara derivanti dal ribasso d’asta, potrà essere preventivamente autorizzato secondo quanto concordato in Cabina di Regia.
 4. L’Agenzia del Demanio per il tramite dei propri Uffici, assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Accordo per la quota di propria spettanza, dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata dal RUP tramite certificati di pagamento. Le fatture per le spese di competenza dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola a **“Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma”**, e riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA (KOMJBW), il numero di ODA ed il relativo numero di ricezione (che sarà comunicato dall’Agenzia), il CIG, il CUP, nonché il numero di protocollo del Contratto.
- I certificati di pagamento copriranno la quota spettante all’Agenzia, riferita alle somme del quadro economico dell’intero intervento, comprensive pertanto di eventuali ulteriori somme di saldi in favore del soggetto aggiudicatario, ivi compresi quelli per riserve riconosciute e/o danni, accordi bonari ex artt. 205/206 del D.Lgs. n. 50/2016 per le quote di sua spettanza.
5. La Regione Umbria non risponderà di eventuali ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.
 6. L’Agenzia del Demanio, ai fini della rendicontazione delle spese, si impegna a trasmettere alla Regione Umbria copia degli atti di liquidazione, copia delle fatture e mandati quietanzati e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
 7. La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento dovrà essere conclusa nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 65, comma 2 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1303/2013/UE.
 8. Le economie a qualsiasi titolo conseguite in sede di rendicontazione finale delle spese, e quelle eventualmente ottenute dal ribasso d’asta tornano nella disponibilità dei sottoscrittori dell’Accordo.
 9. Le “Parti” stabiliscono che per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante saranno riconosciuti al RUP e ai soggetti facenti parte del gruppo di supporto allo stesso RUP, gli incentivi di cui all’art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016, secondo il regolamento vigente presso la Regione Umbria.

10. A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare esecuzione, verranno trasmessi all’Agenzia del Demanio per il pagamento delle rate di saldo di propria competenza.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 (Registrazione e imposta di bollo)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente Accordo è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto il disposto dell'articolo 40 del citato decreto.
3. Il presente Accordo è stipulato, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. ed è sottoscritto con la firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Deve essere ad esso materialmente allegata la documentazione relativa alle planimetrie e relative tabelle millesimali (Allegato A).
4. Le parti provvedono alla pubblicazione del presente Accordo ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 9 (Disposizioni di riferimento e controversie relative all’Accordo)

1. Per l’esecuzione delle attività di che trattasi e, quindi, ai fini dell’individuazione della normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di Opere Pubbliche di competenza statale e regionale.
2. Qualora insorgessero controversie di qualsiasi natura relative all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse all’Accordo stesso, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. A tal fine ciascuna parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto e i motivi della contestazione; inoltre, al fine di esperire una composizione amichevole della controversia, le “Parti” si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni. A tal fine, potrà essere costituita una Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse entro i termini di cui sopra, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.
4. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute da entrambe le “Parti”.

Articolo 11
(Riservatezza)

1. I dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" – *chiamato anche GDPR (General data protection regulation)*.
2. Con la stipula del presente Accordo l'Agazia accetta che i propri dati, utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, vengano raccolti e trattati con sistemi informatici e manuali dalla Regione Umbria, titolare del trattamento, in conformità al citato GDPR e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 514 del 14 maggio 2018 e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci n. 96, cap 06121 Perugia (email: infogiunta@regione.umbria.it; P.E.C: regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.
4. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1

Articolo 12
(Modalità di sottoscrizione)

Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 15 della L.241/1990 e ss.mm. ii..

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agazia del Demanio
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Per la Regione Umbria
Il Direttore Governo del Territorio e
Paesaggio. Protezione civile.
Infrastrutture e mobilità
